

**ACCESSO A DOCUMENTAZIONE INERENTI LA RICHIESTA DI RINVIO A VISITE MEDICHE
- ACCERTAMENTI PSICHIATRICI, ESAMI EMATICI E DRUG TEST – ALLE QUALI
L'ACCEDENTE È STATO SOTTOPOSTO – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia Squadra Comando

FATTO

Il sig., appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando Compagnia (.....), ha presentato alla medesima amministrazione un'istanza datata 22 febbraio 2017, chiedendo di accedere a tutta la documentazione inerente alla richiesta di rinvio a visite mediche - accertamenti psichiatrici, esami ematici e drug test – alle quali l'istante è stato sottoposto.

Con provvedimento del 20 marzo 2017, l'amministrazione autorizzava un accesso parziale alla documentazione richiesta, con esclusione delle dichiarazioni delle due autrici dell'esposto che, presentato in data 27 dicembre 2016 a carico dell'istante medesimo, aveva dato corso al procedimento di controllo de quo.

L'amministrazione giustificava tale esclusione dall'accesso sulla base del diniego formalmente espresso dalle controinteressate.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito la Commissione per l'accesso con ricorso del 23 marzo 2017, affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso alle controinteressate, allegando allo stesso le relative ricevute.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la medesima – dopo aver fornito una ricostruzione della vicenda in oggetto - dichiara di aver proceduto, tramite l'accesso parziale consentito, ad un bilanciamento dei contrapposti interessi: quello alla difesa dell'accedente e quello alla riservatezza delle controinteressate. L'amministrazione ha allegato alla memoria le dichiarazioni di opposizione all'accesso delle controinteressate.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, secondo il proprio costante orientamento ed in linea con la giurisprudenza amministrativa, osserva che ogni soggetto deve poter conoscere con precisione il contenuto e gli autori – peraltro in questo caso già noti – di segnalazioni, esposti o denunce che abbiano dato corso ad un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti. L'amministrazione non può, in tali ipotesi, opporre all'interessato le esigenze di riservatezza relative ai terzi denunciati, poiché queste ultime devono dirsi recessive di fronte alle necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente.

Dall'analisi delle dichiarazioni di opposizione delle controinteressate si rileva, infatti, che le stesse non abbiano evidenziato la necessità di tutela di un diritto che possa considerarsi prevalente rispetto allo speculare diritto di accesso dell'istante. Né il diritto di accesso può essere negato sulla base della mera opposizione espressa dai soggetti controinteressati.

Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso deve dirsi fondato e merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)